

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(CO) MARINARI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURIZIO ONZA

Seduta del 09/12/2025

FATTO

Con ricorso presentato il 16 giugno 2025, il ricorrente C. N. A. (il “Ricorrente”) ha domandato nei confronti della resistente B. s.p.a. (la “Resistente” e, assieme alla Ricorrente, le “**Parti**”) di essere risarcito per Euro 10.000,00 del danno asseritamente patito per aver la controparte ritardato l’accredito del controvalore di un assegno presso di essa versato.

Nel dettaglio, il Ricorrente afferma di essere titolare di un conto corrente aperto presso una filiale della Resistente, avanti alla quale avrebbe presentato, il 4 marzo 2025, un assegno postale dal valore di Euro 1.000.000,00 per versarlo in detto conto. Tale somma, però, non sarebbe stata accreditata regolarmente; fatto del quale la Resistente non avrebbe informato il Ricorrente.

Soltanto a seguito di alcune richieste inevase, la Resistente avrebbe, dapprima, dichiarato di aver smarrito l’assegno, inviando, poi, al Ricorrente una “autocertificazione” (da questi non sottoscritta), senza fornire ulteriori informazioni specifiche.

Il Ricorrente ha, pertanto, proposto un reclamo alla Resistente, soltanto a seguito del quale sarebbe stata perfezionata, il 26 marzo 2025, l’operazione di accredito.

Un reclamo formale è stato, successivamente, presentato dal Ricorrente il 28 aprile 2025, cui la Resistente ha replicato il successivo 26 maggio senza chiarire le cause del ritardo nell’accredito né dando una spiegazione delle modalità di incasso impiegate (apparentemente, avvenuto tramite una modalità di *back-up* e non in *check truncation*).

A detta del Ricorrente, tale ritardo nell’esecuzione dell’incasso avrebbe determinato a proprio carico un pregiudizio connesso all’oggettiva indisponibilità della ingente somma tra il 4 e il 26 marzo 2025, quantificato in una somma pari ad Euro 10.000,00 al pagamento della quale chiede sia condannata la Resistente.

La Resistente, costituitasi con repliche del 2 settembre 2025, si è difesa deducendo che la negoziazione dell'assegno fosse avvenuta attraverso una procedura di *back-up* coerente con le procedure interbancarie applicabili al caso di specie. Soprattutto, l'autorizzazione all'impiego di tale procedura sarebbe stata richiesta al Ricorrente il 13 marzo 2025, assieme alla necessaria manleva per procedere all'incasso con tale modalità (c.d. incasso bonario). Richiesta di sottoscrizione della "autocertificazione" (come indicata in principio dal Ricorrente), quindi, dovuta e necessaria nell'interesse del Ricorrente stesso che ha tuttavia rifiutato di acconsentirvi.

La Resistente ha poi precisato, sotto il profilo della meccanica d'incasso degli assegni, che sino al quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di compensazione (prevista, in specie, per il 5 marzo 2025) dell'assegno presentato al pagamento, la banca trattaria che dovesse ricevere la materialità dell'assegno soltanto dopo l'invio della comunicazione di mancata ricezione della materialità del titolo, e che non abbia ancora ricevuto la richiesta di "Incasso bonario" (cui però il Ricorrente non ha aderito), ha facoltà di regolare contabilmente l'operazione in procedura "CIT" tramite il messaggio di "Pagato". Cosa che sarebbe avvenuta, nei tempi normativamente previsti, il 25 marzo 2025.

La Resistente si è altresì difesa in ordine al *quantum* della pretesa del Ricorrente, ritenendo completamente privo di riscontro il pregiudizio che questi asserisce aver patito.

Per le suddette ragioni, la Resistente ha domandato la reiezione del ricorso.

Le Parti si sono ritualmente scambiate le proprie controdeduzioni.

Il Ricorrente: (i) ha evidenziato che la Resistente non avrebbe preso posizione circa l'iniziale mancato pagamento dell'assegno per cui è procedimento, né circa le ragioni della necessità della procedura di *back-up*; (ii) ha sottolineato che la Resistente non avrebbe, comunque, fornito una ricostruzione puntuale dei fatti; e (iii) in tema di danno, ha chiarito che l'indisponibilità del danaro (per una somma ingente e per un periodo esteso come dedotto) è *in re ipsa* fonte di danno, nella misura in cui ciò ha leso i propri diritti e le ha impedito di svolgere la propria attività istituzionale.

La Resistente, per parte propria: (i) ha fornito chiarimenti sulle tempistiche endoprocedimentali di svolgimento dell'operazione per cui è procedimento; e (ii) ha dedotto, alla luce di quanto chiarito, la regolarità dei tempi di incasso dell'assegno, in linea con quelli ordinariamente previsti per l'esecuzione di un incasso secondo la procedura di *back-up*.

DIRITTO

Venendo alle ragioni (in fatto e) in diritto della decisione, occorre procedere con ordine.

Dalla documentazione versata in atti, la vicenda per cui è procedimento può, schematicamente, sintetizzarsi come segue: (i) il 4 marzo 2025, il Ricorrente ha presentato per l'incasso alla Resistente un assegno dal valore di Euro 1.000.000,00; (ii) il 7 marzo 2025, la Resistente ha ricevuto dalla corrispondente trattaria un messaggio di "impagato" con causale "79" ("materialità non pervenuta in *back-up*"), impiegata in tutte le occasioni nelle quali il trattario non riceva la materialità dell'assegno nei termini prescritti per la comunicazione di mancato pagamento (due giorni lavorativi successivi alla compensazione del titolo); (iii) l'undici marzo 2025, la Resistente ha ricevuto un messaggio (codice "874") di conferma dell'impagato con causale tecnica "CIT" – "assegno smarrito/sottratto/distrutto in procedura di *back-up*"; (iv) il 13 marzo 2025, la Resistente ha domandato al Ricorrente la sottoscrizione della manleva per procedere al c.d. incasso bonario del titolo, richiesta che quest'ultimo ha rifiutato; e (

v) il 24 marzo 2025, una volta ricevuta la materialità del titolo da parte della Resistente, la trattaria ha pagato l'assegno, permettendo da ultimo l'accredito richiesto dal Ricorrente.

Orbene, la Resistente si è difesa in base a quanto previsto dalla Circolare ABI "Serie Tecnica 12 luglio 2018", dalla quale si desume che la procedura di *back-up* debba svolgersi nel termine di quindici giorni dalla ricezione del messaggio codice "874".

Termine, questo, nel caso di specie effettivamente rispettato dalla Resistente.

Nondimeno, occorre verificare se la Resistente abbia effettivamente impiegato la procedura corretta per l'incasso, ovvero se quella di *back-up* si attagliasse, o non, al caso di specie: in quest'ultimo caso la sua condotta dovrebbe ritenersi illegittima e, quindi, in astratto capace di fondare una richiesta risarcitoria.

Al riguardo, si evidenzia che la procedura di *back-up* è regolata dalle Circolari ABI "Serie Tecnica n. 5/2016" e "Serie Tecnica n. 12/2018", che prevedono il suo impiego soltanto qualora non sia possibile il ricorso alla presentazione al pagamento di un assegno in forma elettronica a causa dell'impossibilità di generare un'immagine dell'assegno rispettosa dei requisiti tecnici imposti dalla normativa vigente. In tal caso, il negoziatore è ammesso a trasmettere al trattario la materialità del titolo tramite lettera di vettura (e non tramite stanze di compensazione) e ad inviare contestualmente il messaggio di presentazione al pagamento prevista dalla procedura "CIT".

In questo contesto, è onere dell'intermediario dimostrare la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura di *back-up*.

Onere, questo, non assolto dalla Resistente, la quale peraltro ha prodotto il titolo per cui è procedimento facendo emergere come esso, almeno *ictu oculi*, non appaia non-digitalizzabile. In tal modo, ha dimostrato, *a contrario*, la superfluità del proprio ricorso alla procedura di *back up*.

Del resto, in casi analoghi questo stesso Collegio ha ritenuto responsabili intermediari incapaci di dimostrare la necessità di ricorrere alla procedura di *back-up*. Si veda, *inter alia*, Collegio di Roma, decisione n. 6482/2025: «*l'intermediario non ha fornito chiarimenti della motivazione per la quale fu attivata la procedura di back up, limitandosi a far riferimento al fatto che non perveniva la materialità del titolo senza nulla dedurre in merito ai parametri di qualità di cui l'assegno era carente o all'eventuale deterioramento o danneggiamento della materialità [...]. Con riferimento [al giudizio deciso], è senz'altro provato che la prestazione contrattuale dell'Intermediario non sia stata eseguita esattamente. Di conseguenza il cliente non ha ricevuto esattamente il valore economico della prestazione attesa. Anche la giurisprudenza di legittimità, d'altra parte, ha stabilito che la violazione, da parte della Banca, della regola della buona fede in executivis può implicare conseguenze di tipo risarcitorio (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10125)*».

Si deve, quindi, ritenere che la Resistente abbia effettivamente tenuto un comportamento civilmente illecito in quanto, ricorrendo senza giustificato motivo a una procedura di incasso di ampia durata, ha determinato una irragionevole indisponibilità per il Ricorrente delle somme a lui spettanti, che devono, per tale via, ritenersi accreditate con ritardo. Circostanza che permette di predicare la responsabilità della Resistente ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Quanto al risarcimento del danno, può affermarsi che il Ricorrente, sebbene non abbia dato prova puntuale e analitica del pregiudizio sofferto, ha fornito elementi presuntivi sufficienti – insiti nella struttura stessa della vicenda: in particolare, l'indisponibilità di un'ingente somma di danaro per un esteso periodo – a provare l'esistenza di un pregiudizio non patrimoniale sufficientemente determinato

a interessi meritevoli di protezione siccome ascrivibili a diritti e valori protetti dalla Carta costituzionale (diritto alla riservatezza dei dati personali, diritto all'immagine e all'esatta rappresentazione di dati e fatti concernenti la propria persona e identità).

Pertanto, deve accogliersi la domanda risarcitoria, liquidando il risarcimento, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in Euro 4.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per il ritardo ingiustificato nella procedura di incasso del titolo. Per l'effetto, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno, liquidato in via equitativa. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE